

Repertorio n.##### Raccolta n.#####

CONVENZIONE PER LA CESSIONE DEL DIRITTO DI PROPRIETA'
SU AREA GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE
(ART. 31, COMMI DA 45 A 49, DELLA LEGGE 23.12.1998 N. 448)
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventidue

il giorno ##### del mese di #####

in Scandicci, Piazzale della Resistenza numero civico 1, presso i locali del Comune di Scandicci.

Avanti a me Dottor Niccolò Rinaldi Notaio in Firenze, iscritto al Ruolo del Collegio dei Distretti Notarili Riuniti di Firenze, Pistoia e Prato, senza l'assistenza dei testimoni,

sono presenti:

- [omissis], nato a [omissis] il [omissis], domiciliato per la carica presso la residenza municipale, il quale interviene al presente atto non in proprio ma nella sua qualità di Dirigente del "Settore 2 - Servizi amministrativi - U.O 2.2 Patrimonio immobiliare ed espropri" e come tale legittimo rappresentante del:

- "COMUNE DI SCANDICCI" con sede in Scandicci (FI), Piazzale della Resistenza (Codice Fiscale 00975370487), a quanto appresso legittimato in virtù dei poteri conferiti alla carica ricoperta dall'articolo 69 del vigente Statuto Comunale, tale nominato con disposizione di conferimento incarichi dirigenziali del Sindaco del Comune di Scandicci n. 394 del 1 ottobre 2020, che in copia conforme si allega al presente atto sotto la lettera "A" ed altresì in esecuzione della Determina emessa in data ##### numero ##### che in copia conforme si allega al presente atto sotto la lettera "B" ed ai sensi dell'articolo 107 D.Lgs 18 agosto 2000, numero 267;

B) [OMISSIS], nata a [omissis] il [omissis], residente a [omissis] (Codice Fiscale: [omissis]).

Detti comparenti, della cui identità personale, qualifica, poteri e rappresentanza io Notaio sono certo,

PREMESSO:

- che con atto di convenzione ai rogiti del Segretario Generale del Comune di Scandicci Dott. De Lisi Giuseppe in data 25 giugno 2002, Repertorio n.12578/442, registrato a Firenze il giorno 11 luglio 2002 al numero 3613 e trascritto a Firenze il 25 luglio 2002 al numero 17885 del Registro Particolare, il Comune di Scandicci ha concesso alla "Società Cooperativa Edificatrice Il Mulinaccio a Responsabilità Limitata" il diritto di superficie sulle aree costituenti il lotto edificabile identificabile come Lotto 1 del PEEP del Comparto di Cerbaia, del Comune di Scandicci, per complessivi metri quadrati 2.858 (duemilaottocentocinquantotto) all'epoca catastalmente individuato al Catasto Terreni del Comune di Scandicci, nel Foglio di mappa n.66 dalle particelle 185 di mq.2.309 (duemilatrecentonove), 168 di mq.545 (cinquecentoquarantacinque) e 183 di mq.4 (quattro), con riferimento ai tipi di frazionamento n.3025 del 4 aprile 2002 (pervenuto al Comune di Scandicci con nota registrata al protocollo generale 21385 in data 11 aprile 2002) e n. 5155 approvato dall'Ufficio Tecnico Erariale di Firenze in data 7 giugno 2002 (pervenuto al Comune di Scandicci con nota registrata al protocollo generale 35419 in data 12 giugno 2002);

- che sul predetto lotto edificabile è stato realizzato un edificio residenziale di tre piani fuori terra, oltre sottotetto ed un piano entroterra per destinazione residenziale, per complessivi n.15 (quindici) alloggi, oltre boxes auto, cantine e soffitte pertinenziali in forza della Concessione Edilizia n.58/2002 rilasciata dal Comune di Scandicci in data 27 settembre 2002 e successiva variante finale ai sensi

dell'articolo 142 della Legge Regionale Toscana n.1/2005 del 26 settembre 2005, protocollo n.40324, edificio che oggi costituisce il condominio del complesso immobiliare sito in Scandicci (FI), località Cerbaia, via Borro dell'Ermellino n.46;

- che conseguentemente all'edificazione del predetto fabbricato è stata presentata all'U.T.E. di Firenze la denuncia di cambiamento nello stato dei terreni (tipo mappale) n. 173946.1/2005 del 25 luglio 2005, protocollo n. FI0173946;

- che a seguito della predetta denuncia di cambiamento, la rappresentazione catastale dell'area relativa al lotto concesso in diritto di superficie, meglio individuata con bordatura in colore rosso nell'estratto di mappa che, previo esame e firma delle Parti e di me Notaio, in copia si allega al presente atto sotto la lettera "C", risulta oggi la seguente: Catasto Terreni del Comune di Scandicci - Foglio di mappa n. 66 particella n 212 (edificio e resede pertinenziale esclusivo) di metri quadrati 2.858 (duemilaottocentocinquantotto), ente urbano, con soppressione e fusione delle precedenti particelle 185, 168 e 183 Foglio 66;

- il lotto sopra descritto risulta pervenuto in proprietà al Comune di Scandicci, unitamente a maggior consistenza, con atti ricevuti dal Segretario Comunale del Comune di Scandicci, Dottor Giuseppe De Lisi, uno in data 25 giugno 2002, Repertorio n.12577/441, registrato a Firenze il giorno 11 luglio 2002 al n.2567 e trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Firenze in data 25 luglio 2002 al numero 17884 del Registro Particolare ed uno in data 21 maggio 2003, Repertorio numero 12776/639, registrato a Firenze il 30 maggio 2003 al numero 339 e trascritto a Firenze il 20 giugno 2003 al numero 15484 di formalità;

- che con atto di compravendita autenticato dal Notaio Andrea Venturini in data 23 settembre 2008 Repertorio numero 89610/11595, registrato a Firenze il 10 ottobre 2008 al numero 10759 e trascritto a Firenze il 13 ottobre 2008 al numero 43190 R.G. e 28859 R.P., la signora [omissis], coniugata in regime di separazione legale dei beni, ha acquistato la proprietà superficaria dell'alloggio con relative pertinenze, realizzato sul sopra indicato lotto edificabile, sito in Scandicci, via Borro dell'Ermellino n.46, oltre autorimessa pertinenziale posta al piano seminterrato; il tutto rappresentato nel Catasto Fabbricati del Comune di Scandicci nel Foglio 66, dalla particella 212 subalterno 37 Via Empolese piano 2-3, categoria A/2, classe 4, consistenza vani 3, superficie catastale totale metriquadrati 74 (settantaquattro), rendita catastale di euro 232,14 (alloggio e relative pertinenze) e nel Foglio 66 dalla particella 212 subalterno 12, Via Empolese piano S1, categoria C/6, classe 6, consistenza metriquadrati 25 (venticinque), superficie catastale metri quadrati 32 (trentadue), rendita catastale di Euro 85,22 (autorimessa pertinenziale), per una quota millesimale di proprietà condominiale pari a 40,25/1000 (quaranta virgola venticinque millesimi) millesimi;

- che il Comune di Scandicci, con deliberazione del Consiglio Comunale n.7 del 28 gennaio 2021, esecutiva ai sensi di legge, ha deliberato:

'1. di stabilire che il comune può cedere in proprietà le aree già risultanti di proprietà dell'Amministrazione Comunale ricomprese nei piani approvati a norma della legge 18 aprile 1962, n. 167, ovvero delimitate ai sensi dell'art. 51 della legge 22.10.1971, n. 865, già concesse in diritto di superficie ai sensi dell'art. 35 della legge n. 865 del 1971, con le modalità previste nei commi da 45 a 49 dell'art. 31 della legge 23.12.1998, n. 448;

2. di stabilire, sulla base di quanto previsto dal comma 47 dell'art. 31

della legge n. 448 del 1998, che la trasformazione del diritto di superficie in diritto di piena proprietà sulle aree PEEP già destinate alla realizzazione di immobili costruiti in regime di edilizia convenzionata, avverrà a seguito di proposta da parte del comune e di conseguente accettazione da parte dei singoli proprietari degli alloggi e loro pertinenze, per la corrispondente quota millesimale di proprietà, dietro pagamento di un corrispettivo determinato sulla base di quanto indicato al comma 48 del medesimo articolo di legge.[...] al netto degli oneri di concessione del diritto di superficie rivalutati sulla base della variazione accertata dall'ISTAT; in caso di valori negativi o nulli, essendo in ogni caso esclusa la retrocessione in favore dei proprietari degli edifici di somme già versate e portate in detrazione secondo quanto previsto nel comma 49 del medesimo art. 31 della legge n. 448/1998, il corrispettivo dovuto sarà considerato pari a zero';

'6. di confermare, in conformità a quanto indicato al comma 46 dell'art. 31 della legge 23 dicembre 1998 n. 448, che nel caso di cessione della proprietà dell'area, le convenzioni già stipulate ai sensi dell'art. 35 della legge n. 865 del 1971 per la concessione del diritto di superficie, saranno sostituite da nuove convenzioni di cui all'art. 8, commi primo, quarto e quinto della legge 28 gennaio 1977, n. 10 - i cui contenuti sono oggi inseriti nell'art. 18 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 a seguito di abrogazione disposta con l'art. 136, comma 2, lettera c) del medesimo D.P.R. n. 380 del 2001 - sottoposte alle condizioni indicate nel medesimo comma 46 dell'art. 31, redatte sulla base degli schemi allegati al presente atto, quale parte integrante e sostanziale, come meglio a seguito specificato';

'11. di stabilire che, su richiesta dei destinatari dell'offerta, [...] i corrispettivi per la cessione in proprietà delle aree PEEP relative ai medesimi immobili, di cui al comma 48 dell'art. 31 della legge 448/1998, possano essere corrisposti in forma dilazionata in non più di ventiquattro (24) rate mensili, maggiorate degli interessi legali [...] in mancanza di esplicita richiesta da parte dei destinatari dell'offerta, i predetti corrispettivi dovranno essere corrisposti in unica soluzione;

12. di stabilire che in caso di concessione delle dilazioni di pagamento di cui al precedente punto 11), la stipulazione e la trascrizione degli atti di eliminazione dei vincoli di prezzo gravanti sugli immobili costruiti in regime di edilizia convenzionata e delle convenzioni relative alla cessione in proprietà delle aree PEEP relative ai medesimi immobili, possano essere effettuate dopo l'avvenuto pagamento della prima rata ed il deposito della predetta garanzia fideiussoria;

13. di approvare lo schema di convenzione, allegato sub. 1 al presente atto quale parte integrante e sostanziale, da stipulare in forma pubblica, soggetta a trascrizione, nel caso di attivazione della procedura di cessione della proprietà delle aree già concesse in diritto di superficie ai sensi dell'art. 35 della legge n. 865 del 1971 nei piani approvati a norma della legge n. 167 del 1962 o delimitate ai sensi dell'art. 51 della legge n. 865 del 1971, dando atto che detta convenzione sostituirà le vigenti convenzioni già stipulate per le stesse aree';

- che nella deliberazione consiliare n.7 del 28 gennaio 2021 erano altresì individuati i criteri per la determinazione del corrispettivo da versare per la cessione in proprietà dell'area;

- che l'articolo 22 bis del D.L. 31 maggio 2021, numero 77, convertito in Legge 29 luglio 2021, al numero 108, ha parzialmente modificato la previgente disciplina sopra indicata, e quindi con ulteriore Determina

Dirigenziale numero 2 del 2 gennaio 2022, sono state adeguate le procedure di cessione aree ed affrancazione vincoli, in modifica della precedente determina numero 7 del 28 gennaio 2021;

- che l'ulteriore recente modifica normativa costituita dalla conversione del D.L 21 marzo 2022, numero 21 operata con Legge 20 maggio 2022, numero 51 (ove è stato introdotto nel suddetto decreto in sede di conversione l'articolo 21 quinquies che modifica la disciplina dell'articolo 31 della Legge 448/1998 e che è entrato in vigore dal 21 maggio scorso), non rileva ai fini della determinazione del corrispettivo di cui al presente atto;

- che non fanno parte della presente trasformazione le aree destinate a viabilità interna (lotto 7 - strada privata ad uso pubblico) specificatamente disciplinate dagli articoli 4 e 10 della Convenzione, per le quali rimarranno invariati i patti e le condizioni oggi vigenti;

- che la signora [omissis] ha richiesto, con nota acquisita al protocollo generale del Comune di Scandicci in data 15 novembre 2021 con il numero 48609, di acquisire la proprietà, proquota, dell'area già concessa in diritto di superficie, come sopra indicata, nonché la eliminazione dei vincoli convenzionali alle cessioni e locazioni;

- che con lettera del 14 gennaio 2022 il Comune di Scandicci ha comunicato alla signora [omissis] l'entità del corrispettivo da versare per procedere alla cessione in proprietà dell'area, stabilito in misura pari ad Euro 1.989,85 (millenovecentottantanove e ottantacinque centesimi) e in misura pari ad Euro 399,95 (trecentonovantanove e novantacinque centesimi) per la eliminazione dei vincoli convenzionali, il tutto stabilito nel rispetto dei criteri di cui al citato D.L.77/2021;

- che al Comune di Scandicci è pervenuto il versamento del corrispettivo richiesto, per il complessivo importo di Euro 2.389,80 (duemilatrecentottantanove e ottanta centesimi) mediante bonifico bancario ordinario dal conto corrente numero 1000/00003345, presso la Banca Intesa SanPaolo Spa con accredito a favore del conto corrente avente IBAN: IT28Y03069380851 0000004601 presso la Banca Intesa SanPaolo Spa S.p.A. intestato al Comune di Scandicci eseguito in data 21 febbraio 2022 TRN numero 0306934817060907483808038080IT (bolletta 1229 del 22 febbraio 2022);

L) che per quanto sopra già detto, risultano soddisfatti tutti i requisiti necessari per poter procedere alla cessione pro-quota, in ragione e pari alla quota millesimale condominiale di propria spettanza pari a 40,25 (quaranta virgola venticinque) millesimi, alla signora [omissis] la proprietà dell'area già concessa in diritto di superficie, come sopra indicata.

Con separata Convenzione immediatamente successiva verranno eliminati anche i vincoli al prezzo massimo di cessione e del canone massimo di locazione.

Quanto sopra premesso e ratificato, si da costituire elemento integrante e sostanziale di questo atto, i nominati Componenti convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1

Il Comune di Scandicci, come sopra rappresentato cede, vende e trasferisce alla signora [omissis], proprietaria dell'alloggio e relative pertinenze, realizzato sul lotto edificabile "Lotto n.1" del piano P.E.E.P. di Cerbaia, sito in via Borro dell'Ermellino n. 46, piani secondo e sottotetto, identificato al Catasto Fabbricati del Comune di Scandicci nel Foglio 66, dalla particella 212 subalterno 37 Via Empolese piano 2-3, categoria A/2, classe 4, consistenza vani 3, superficie catastale metri quadrati 74 (settantaquattro), rendita catastale di Euro

232,41 (alloggio e relative pertinenze) e nel Foglio 66 dalla particella 212 subalterno 12 Via **Empolese**, piano S1 categoria C/6, classe 6, consistenza metri quadrati 32 (trentadue), rendita catastale di euro 85,22 (autorimessa pertinenziale), che accetta ed acquista, la proprietà pro - quota, in ragione e pari alla complessiva quota millesimale condominiale di propria spettanza pari a 40,25 (quaranta virgola venticinque) millesimi di cui al regolamento di condominio del complesso immobiliare sito in Scandicci (FI), località Cerbaia, via Borro dell'Ermellino n.46, dell'area di complessivi metri quadrati 2.858 (duemilaottocentocinquantotto), costituente il predetto lotto edificabile "Lotto n.1" del piano P.E.E.P. di Cerbaia, rappresentato al Catasto Terreni del Comune di Scandicci nel **Foglio di mappa 66 dalla particella n.212**, ente urbano, di metri quadrati 2858 (duemilaottocentocinquantotto).

Si precisa, come riportato nelle superiori premesse, che le aree destinate a viabilità interna (lotto 7 - strada privata ad uso pubblico) non sono comprese nella presente trasformazione e saranno specificatamente disciplinate dagli articoli 4 e 10 della Convenzione, per le quali rimarranno invariati i patti e le condizioni oggi vigenti.

Articolo 2

Il rappresentante del Comune di Scandicci dichiara che l'area oggetto della presente cessione ha le caratteristiche risultanti dal "certificato di destinazione urbanistica" rilasciato dallo stesso comune in data 14 marzo 2022 protocollo numero 44 certificato che, in originale, si allega al presente atto sotto la lettera "D".

Le parti stesse dichiarano che tale certificato è tuttora valido ed efficace in quanto ad oggi non sono intervenute modificazioni degli strumenti urbanistici e ad esso fanno riferimento per tutti i vincoli e le destinazioni in esso contenuti.

Articolo 3

Il prezzo di vendita di ciascun alloggio e relative pertinenze non potrà essere superiore all'importo ricavabile, per la zona P.E.E.P. di appartenenza, dall'applicazione dei seguenti criteri:

PREZZO CONVENZIONALE COMPLESSIVO:

(Prezzo convenzionale unitario X Superficie Convenzionale X Coefficiente di adeguamento di zona + Migliorie) X (Adeguamento indice ISTAT del costo delle costruzioni) X (- Coefficiente di vetustà).

La predetta formula si interpreta nel modo seguente:

Prezzo Convenzionale Unitario: Euro 1.446,08
(millequattrocentoquarantasei e otto centesimi) al metro quadrato al 30 giugno 2000.

Coefficiente di adeguamento di zona:

- 1,00 (uno virgola zero zero) per il Peep di Badia a Settimo - San Colombano e per il Peep di Cerbaia;
- 1,10 (uno virgola dieci) per il Peep del Vingone;
- 1,20 (uno virgola venti) per il Peep di Ponte a Greve.

Superficie Convenzionale: E' quella definita dall'articolo 13 della legge n° 392/1978.

Migliorie: Costo documentato da regolare fattura di eventuali migliorie apportate all'alloggio e relative pertinenze.

Coefficiente di vetustà: E' quello definito dall'art. 20 della legge n° 392/1978.

PREZZO MASSIMO DI VENDITA:

Prezzo convenzionale complessivo X (-15% (quindici per cento)

Il prezzo di vendita di ciascun alloggio e relative pertinenze dovrà essere asseverato, entro il massimale calcolato come sopra, da tecnico

iscritto in albo professionale.

Copia del contratto di vendita e della predetta relazione tecnica di asseveramento dovranno essere inviate al Comune entro 30 (trenta) giorni dalla stipula, a cura del notaio Rogante.

Il canone di locazione di ciascun alloggio e relative pertinenze, anche se trattasi di alloggi ammobiliati, dovrà essere determinato in misura non superiore, su base annua, al 4%(quattro per cento) del prezzo massimo di vendita come sopra specificato.

Copia del contratto di locazione dovrà essere inviata al Comune entro 30 (trenta) giorni dalla stipula a cura del proprietario.

Ai sensi dell'articolo 18 ultimo comma del D.P.R. 6.06.2001, n. 380, ogni pattuizione stipulata in violazione dei massimali del prezzo di vendita e del canone di locazione come sopra specificati è nulla per la parte eccedente.

Il disposto del presente articolo dovrà essere riportato nei successivi contratti di vendita di ciascun alloggio e relative pertinenze.

La parte cessionaria sottoscrive il presente articolo ai sensi dell'articolo 1341 del Codice Civile.

In base all'attuale formulazione della lettera a) del comma 46, dell'articolo 31, della legge 23 dicembre 1998 n. 448, le limitazioni stabilite nel presente articolo avranno efficacia sino al 25 giugno 2022, avendo la presente convenzione durata di venti anni diminuiti del tempo trascorso fra la data di stipulazione della convenzione che ha accompagnato la concessione del diritto di superficie e quella di stipulazione della presente convenzione.

In osservanza delle norme di legge, essendo trascorsi più di cinque anni, dalla prima assegnazione, con successiva Convenzione, sempre ai miei rogiti, verranno eliminati i vincoli di cui al presente articolo.

Articolo 4

Le parti danno atto che la proprietà dell'area oggetto della presente cessione viene trasferita, proquota, alla parte acquirente nello stato di fatto e di diritto in cui si trova attualmente, niente escluso né eccettuato, con ogni diritto inerente ed accessorio, nonché con tutte le accessioni e pertinenze, servitù attive e passive se ed in quanto esistenti, posseduti dalla parte venditrice, la quale dichiara e garantisce che la proprietà trasferita con il presente atto è di sua esclusiva titolarità, libera da censi, livelli, ipoteche, trascrizioni pregiudizievoli, privilegi, come pure da qualunque altro onere e peso, obbligandosi alla rilevazione dell'acquirente in ogni caso di evizione e molestia a norma di legge.

Articolo 5

Le parti danno atto che a seguito della presente cessione, il diritto di superficie già concesso dal Comune con gli atti convenzionali citati in premessa risulta estinto, relativamente alla quota di millesimi sopracitata, per confusione tra titolare della relativa quota del diritto di proprietà e titolare della quota corrispondente del diritto di superficie.

Articolo 6

Il corrispettivo per la cessione di cui all'art. 1 pari ad Euro 1.989,85 (millenovecentottantanove e ottantacinque centesimi) è già stato interamente versato al Comune di Scandicci che come sopra rappresentato ne rilascia ampia e liberatoria quietanza così come in premessa riportato e come meglio risulta dalla ricevuta di pagamento presentata in copia dal cessionario come rinuncia, ove occorrer possa, ad ogni diritto di ipoteca legale.

Articolo 7

Ai sensi e per gli effetti di legge le parti dichiarano che la costruzione del fabbricato di cui l'unità abitativa, come sopra identificata con relativa pertinenza, costituisce porzione, è avvenuta in forza dei seguenti provvedimenti edilizi abilitativi:

- Concessione Edilizia numero 58 del 27 settembre 2002;
- Variante finale numero 40324 del 26 settembre 2005 ai sensi dell'articolo 142, legge 1/2005;
- Depostio di Attestazione di Abitabilità numero 9234 del 5 marzo 2007.

La parte cessionaria, come sopra rappresentata, dichiara e garantisce che successivamente l'unità immobiliare di sua proprietà con relativa pertinenza non è stata oggetto di altri interventi edilizi che avrebbero richiesto il relativo provvedimento abilitativo.

In relazione a quanto previsto dall'articolo 29 comma 1 bis della Legge 27 febbraio 1985 numero 52, come introdotto dall'articolo 19 comma 14 del D.L. 31 maggio 2010 numero 78, convertito nella Legge 30 luglio 2010 numero 122, la parte cessionaria, come sopra rappresentata per quanto occorrer possa, dichiara e garantisce:

- che l'appartamento ed il garage sopra descritti, sono correttamente rappresentati nelle planimetrie depositate in Catasto a corredo della Denuncia di Costituzione del 17 novembre 2005, protocollo numero 3462, pratica FI0255360;
- che i dati catastali di detti beni, le planimetrie catastali depositate in Catasto sono conformi allo stato di fatto, secondo le norme vigenti in materia catastale;
- che a seguito di verifiche effettuate da me Notaio presso i competenti uffici, le unità immobiliari sopra descritte risultano regolarmente intestate al Catasto Fabbricati alla parte cessionaria in conformità con le risultanze dei Registri Immobiliari.

Articolo 8

Le parti autorizzano la trascrizione conseguente al presente atto nei competenti Registri Immobiliari con esonero del signor Conservatore da ogni sua responsabilità.

Il Comune di Scandicci rinuncia all'ipoteca legale esonerando il Conservatore dei Registri Immobiliari da ogni responsabilità, anche in ordine al reimpiego delle somme introitate.

Ai sensi e per gli effetti della legge 19 maggio 1975 numero 151 la signora [omissis] dichiara di essere coniugata in regime di separazione legale dei beni.

Articolo 9

Le parti, da me Notaio richiamate sulle sanzioni penali previste dagli articoli 3 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, attestano, dichiarano e garantiscono, sotto la propria personale responsabilità e dichiaratesi edotte delle sanzioni penali di cui al suddetto D.P.R., in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 35, comma 22, del decreto legge 4 luglio 2006 n. 223 convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006 n. 248, così come modificato dall'art. 1, comma 48, della legge n. 296 del 2006:

a) che il corrispettivo del presente atto di cessione nonché quello per la successiva Convenzione di eliminazione dei vincoli, pari a complessivi Euro 2.389,80 (duemilatrecentottantanove e ottanta centesimi), è stato pagato mediante bonifico bancario ordinario dal conto corrente numero 1000/00003345, presso Banca Intesa SanPaolo S.p.A. intestato alla parte cessionaria a favore del conto corrente avente IBAN: IT28Y03069380851 00000046001 presso Banca Intesa SanPaolo S.p.A. intestato al Comune di Scandicci eseguito in data 21 febbraio 2022 TRN numero

0306934817060907483808038080IT;

- b) che non si sono avvalse di alcun mediatore per la conclusione dell'affare di cui al presente atto;
- c) di essere edotte della sanzione amministrativa prevista dal citato decreto legge n.223 del 2006 in caso di omessa, incompleta e mendace indicazione dei predetti dati.

Articolo 10

Gli effetti giuridici ed economici del presente atto, decorrono da oggi. Tutte le spese, imposte e tasse comunque dovute per il presente atto e ad esso conseguenti, ivi comprese quelle notarili e di volturazione e trascrizione sono a carico della signora [omissis] che se le assume. La presente assegnazione di area in diritto di proprietà non rientra nel campo di applicazione dell'I.V.A., ai sensi del comma 19 bis dell'art. 36 del D.L. 30 agosto 1993 n. 331 convertito con legge 29 ottobre 1993 n. 427.

La signora [omissis], richiede i benefici fiscali previsti per legge per la presente cessione di cui all'articolo 3, comma 81 della Legge numero 549/1995 e successive modifiche, nonché dell'articolo 32 comma 2 del D.P.R. 601/1973 secondo l'interpretazione fornita dalla Sesta Commissione Finanze e Tesoro del Senato in data 11 giugno 2014, e ripristinate dall'articolo 20 comma 4 ter del Decreto Legge 12 settembre 2014 numero 133 convertito nella Legge 11 novembre 2014 numero 164 e dall'articolo 1 comma 58 Legge 28 dicembre 2015 numero 208, e cioè l'applicazione dell'imposta di registro in misura fissa e l'esenzione dalle imposte ipotecarie e catastali.

Articolo 11

Le parti autorizzano espressamente al trattamento dei propri dati personali e alla loro memorizzazione nell'archivio elettronico ai sensi della vigente normativa di cui al regolamento Unione Europea 679/2016.

Articolo 12

I comparenti mi esonerano dalla lettura di quanto allegato che dichiarano di ben conoscere ed accettare.

#####

Richiesto io Notaio ho redatto il presente atto che ho letto ai comparenti i quali, a mia domanda, lo approvano e lo dichiarano pienamente conforme alla loro volontà e lo sottoscrivono alle ore #####
#####

Scritto in parte minima da me Notaio ed in massima parte dattiloscritto con nastro indelebile a norma di legge da persona di mia fiducia, su pagine ##### e parte della presente ##### di ##### fogli bollati.